



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI T R E N T O**

DECRETO n. 9/2022

Disposizioni per l'accesso nell'edificio del Tribunale in occasione delle udienze pubbliche e camerali in presenza delle parti e del pubblico.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 24 marzo 2021, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 24 marzo 2022 e in ordine al quale è in corso la procedura di conversione a' sensi dell'art. 77, commi secondo e terzo, Cost.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 187 del 12 aprile 2022 con il quale, “preso atto della cessazione dello stato di emergenza per effetto della mancata proroga delle precedenti deliberazioni” (recte: “deliberazioni”) della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, è stato “ritenuto di dover confermare, fino al 31 dicembre 2022, anche dopo la cessazione della fase emergenziale, alcune misure contenute” nel “Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze e delle Camere di Consiglio in presenza presso gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa alla cessazione dello stato di emergenza”, stipulato in data 20 luglio 2021 tra il Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti;

Rilevato che tale decisione del Presidente del Consiglio di Stato è stata espressamente assunta “tenuto conto dei positivi risultati che tali misure anche in un contesto non emergenziale possono assicurare sul piano dell'efficienza organizzativa, nello svolgimento delle udienze” e che la decisione stessa è stata preventivamente confortata dal voto favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella sua seduta dell'8 aprile 2022, “fermo il rilievo di situazioni specifiche territoriali e la discrezionalità della gestione delle udienze da parte del Presidente dell'Ufficio giudiziario”;

Visto il proprio decreto n. 16 del 10 agosto 2021 con il quale si è provveduto nel senso di recepire la disciplina contemplata dal predetto Protocollo d'intesa, “peraltro contestualmente apportandovi le modifiche reputate funzionali alle esigenze organizzative di questo

Tribunale”;

Visto - altresì - il proprio decreto n. 1 dell'11 gennaio 2022 con il quale, recependo la circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa R.U. 0000919 del 10 gennaio 2022, è stato tra l'altro disposto che, “fino a diversa disposizione, in occasione delle pubbliche udienze e delle camere di consiglio, tutte le persone partecipanti, a qualsiasi titolo, sono invitate a indossare, durante tutto il tempo di permanenza nella sede e in aula, mascherine del tipo FFP2 quale misura di maggior cautela”;

Ritenuto pertanto di dover ora recepire il contenuto del predetto decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 187 del 12 aprile 2022 apportando alla disciplina in esso contenuta le modifiche necessarie alle esigenze funzionali di questo Tribunale, ridisciplinando nella sua globalità la materia sin qui normata dai predetti propri decreti n. 16 del 10 agosto 2021 e n. 1 dell'11 gennaio 2022, ferma peraltro restando la precettività di ulteriori disposizioni di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo generale che saranno eventualmente emanate al riguardo, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle Autorità dello Stato e della Provincia Autonoma di Trento;

Visti l'art. 87, comma 1, del codice del processo amministrativo come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, nonché l'articolo 11 delle relative norme di attuazione contenute nell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Visti l'art. 31 della l. 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e l'art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013;

Visto il d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 e successive modifiche, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano;

DECRETA

Art. 1

Chiamata preliminare delle cause

1. Sino a diversa disposizione, in apertura delle pubbliche udienze e delle udienze camerali non si procede alla chiamata preliminare delle cause iscritte a ruolo.

Art. 2

Passaggio della causa in decisione senza discussione

1. Al fine di limitare le presenze dei difensori nella sala di attesa e nell'aula di udienza,

con richiesta sottoscritta dalle parti costituite interessate, anche con atti distinti, è possibile sia per le udienze pubbliche, sia per le udienze camerale, chiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell'udienza.

2. Se la richiesta di passaggio in decisione della causa è depositata solo da alcune delle parti costituite, l'udienza di discussione si tiene e della partecipazione all'udienza stessa si dà atto a verbale; nel relativo provvedimento è riportata la formula: *“viste le conclusioni delle parti come da verbale”*.

Art. 3

Ripartizione della trattazione delle cause in fasce orarie

1. Le cause iscritte nei ruoli delle pubbliche udienze e delle udienze camerale per le quali non sia pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate sia per le udienze pubbliche, sia per le udienze camerale, in fasce orarie differenziate che sono determinate in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni da trattare, nonché al numero delle parti coinvolte. Resta ferma la direzione dell'udienza da parte del Presidente del Collegio ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2. Dell'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è data evidenza nei ruoli d'udienza pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nella *home* della Sezione dedicata a questo Tribunale almeno il giorno prima a quello di trattazione; la pubblicazione dei ruoli sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.

3. Gli avvocati devono attenersi scrupolosamente alla fascia oraria a loro assegnata al fine di evitare la compresenza di persone convocate in fasce orarie differenti. Per tale motivo l'accesso a Palazzo Lodron, Sede del Tribunale, non è possibile se non dieci minuti prima dell'inizio della fascia oraria di pertinenza.

Art. 4

Eventuale prosecuzione della trattazione delle cause al giorno successivo

1. Il Presidente del Collegio, quando ricorrano particolari esigenze oppure in previsione di un significativo afflusso di persone, può disporre, al momento della pubblicazione dei ruoli d'udienza di cui all'articolo 3, il rinvio in prosecuzione, al giorno successivo, della trattazione di parte delle cause già fissate. In tal caso la Segreteria avvisa gli avvocati, le cui cause risultino rinviate al giorno successivo, con una e-mail di posta certificata o con un'altra forma di comunicazione entro le ore 11.00 del giorno antecedente all'udienza, intendendosi per tale specifica evenienza come “giorno dell'udienza” quello originariamente fissato e non quello dell'udienza in prosecuzione.

Art. 5

Trattazione delle cause per le quali tutte le parti costituite hanno chiesto il passaggio in decisione senza discussione

1. Per le cause iscritte nei ruoli delle pubbliche udienze e delle udienze camerale e per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.

Art. 6

Presenza del pubblico alle pubbliche udienze

1. Fatte salve le prerogative del Presidente del Collegio nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza di cui all'art. 87, comma 1, c.p.a. come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e all' art. 11 delle relative norme di attuazione contenute nell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il pubblico può assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento tra le persone e, comunque, indossando la mascherina raccomandando l'utilizzo del tipo FFP2. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico alle aule d'udienza si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione.

Art. 7

Disciplina dell'accesso e della permanenza nella sede del Tribunale nelle giornate di udienza

1 Nelle giornate in cui si tengono pubbliche udienze o camerale, l'accesso e la permanenza nel Palazzo Lodron, Sede del Tribunale, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

a) a' sensi dell'art. 3, ultima parte, del presente decreto, l'accesso nella sede del Tribunale non è possibile per gli avvocati se non dieci minuti prima dell'inizio della fascia oraria di pertinenza della causa che essi devono patrocinare; la stessa regola si applica anche al pubblico che intende assistere alla trattazione della causa se questa è chiamata in udienza pubblica.

b) è fatto a tutti obbligo di indossare la mascherina in modo corretto – raccomandando l'utilizzo del tipo FFP2 – dal momento in cui si accede e per tutto il periodo di permanenza all'interno del Palazzo;

c) negli uffici, nelle sale d'attesa e nell'aula di udienza i magistrati, il personale amministrativo, gli avvocati, i loro praticanti, i tirocinanti di cui all'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, nonché i tirocinanti a qualsiasi altro titolo e il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente la regola sul distanziamento fisico di almeno un metro e mezzo dalle altre persone e indossano la mascherina;

d) gli avvocati e tutte le altre persone ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del ricorso di interesse nei luoghi dedicati, indicati dal personale addetto al momento dell'ingresso in Tribunale negli appositi spazi del parcheggio retrostante all'edificio e del piano terra; nel corridoio d'attesa che dà accesso all'aula di udienza possono sostare, comunque nel rispetto del distanziamento minimo di un metro e mezzo dalle altre persone e indossando la mascherina – raccomandando l'utilizzo del tipo FFP2 – solo gli avvocati delle parti e le altre persone interessate alla discussione della causa immediatamente successiva a quella in corso di trattazione;

e) ai sensi dell'art. 10 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo contenute nell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 durante le discussioni in udienza pubblica i magistrati e gli avvocati indossano la toga; durante le discussioni nelle udienze camerale è d'obbligo per tutti i partecipanti un abbigliamento sobrio e consono alla dignità delle funzioni svolte, dovendo in particolare gli uomini indossare la giacca e la cravatta;

f) chi è autorizzato a prendere la parola durante la discussione può non utilizzare la mascherina per tutta la durata del proprio intervento orale;

g) qualora si renda necessario limitare l'accesso al pubblico nell'aula di udienza in occasione delle pubbliche udienze è riconosciuta priorità d'ingresso a chi è personalmente interessato alla trattazione della causa;

h) è consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del Presidente del Collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento, laddove sussistano esigenze di garanzia del distanziamento tra le persone; analogamente è rimessa al Presidente del Collegio ogni determinazione in ordine alla sussistenza di esigenze di garanzia del distanziamento tra le persone che non consentano la partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei tirocinanti a' sensi dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, nonché dei tirocinanti a qualsiasi altro titolo.

Art. 8

Ulteriori disposizioni

1. È consentito l'accesso al pubblico agli uffici del Tribunale ogni giorno feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 con obbligo di indossare la mascherina – raccomandando l'utilizzo del tipo FFP2 – durante tutto il tempo di permanenza nell'edificio.

2. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni impartite dal Segretario generale emanate in applicazione delle disposizioni della Provincia autonoma di Trento e tenuto conto delle misure per la prestazione dell'attività lavorativa in sicurezza disposte dal Segretario generale della Giustizia amministrativa; tali disposizioni saranno aggiornate a seguito di eventuali nuove indicazioni conseguenti all'evoluzione della situazione epidemiologica e oggetto di dovuta applicazione per il personale e per il funzionamento della Sede di Trento di questo Tribunale.

Art. 9
Abrogazioni

1. Sono abrogati i propri decreti n. 24 del 31 agosto 2020, n. 16 del 10 agosto 2021 e n. 1 dell'11 gennaio 2022, ed è confermata l'abrogazione del proprio decreto n. 33 del 4 novembre 2020.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed è applicabile compatibilmente con le ulteriori disposizioni che saranno eventualmente emanate in materia dalle competenti Autorità dello Stato e della Provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto è comunicato a cura della Segreteria del Tribunale al Commissariato del Governo di Trento, al Questore di Trento, alla Provincia autonoma di Trento, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Trento e di Rovereto, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, alla Camera amministrativa di Trento nonché al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri preposto alla tutela dell'ordine pubblico durante le sedute del Tribunale. Il presente decreto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa e ne sarà data notizia anche agli organi di informazione locali.

Trento/Trieste, 02 maggio 2022

Il Presidente
Fulvio Rocco